



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori CASSON, Ignazio Roberto MARINO, CAROFIGLIO,  
NEGRI e SOLIANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2009**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta  
sull'affondamento di navi con carichi di sostanze tossiche e radioattive  
nelle coste calabresi e nelle acque territoriali italiane

ONOREVOLI SENATORI. - L'individuazione e il ritrovamento al largo di Cetraro (Cosenza) della nave Cunsky, in data 12 settembre 2009, ha evidenziato drammaticamente l'urgenza non solo di una ricognizione dei nostri fondali, ma anche di una pianificazione di interventi a difesa *in primis* del mare e del territorio limitrofo alle navi inabissate.

La nave Cunsky che si sospetta possa essere un deposito di scorie tossiche e radioattive, è stata segnalata da un pentito, Francesco Fonti, e descritta come una nave che trasportava centoventi fusti di materiale tossico.

Purtroppo esiste la possibilità che non si tratti di un caso isolato, ma di uno dei tanti inabissamenti, almeno trenta navi affondate nel Mediterraneo, che dagli anni Ottanta sono diventati uno dei più vantaggiosi *business* per la criminalità organizzata.

Come il caso della motonave Nikos I, sparita nel 1985 durante un viaggio iniziato a La Spezia per giungere a Lomé (Togo), probabilmente affondata al largo tra il Libano e la Grecia; della Mikigan, partita nel 1986 dal porto di Marina di Carrara e affondata nel Mar Tirreno calabrese con tutto il suo carico sospetto. Il 21 settembre del 1987, a 20 miglia da Capo Spartivento in Calabria, naufraga invece la Rigel, unico caso in cui, grazie alle denunce delle associazioni ambientaliste, è stata ricostruita almeno in parte la verità giudiziaria. Nel dicembre del 1990 è la motonave Rosso (ex Jolly Rosso) ad arenarsi lungo la costa tirrenica in provincia di Cosenza. Nel 1989 è la motonave maltese Anni ad affondare al largo di Ravenna in acque internazionali, mentre nel 1993 è la Marco Polo a sparire nel Canale di Sicilia; ancora nel novembre del 1995 affonda al largo di Ustica la nave tedesca Koraline.

Non si conosce il numero esatto degli inabissamenti di materiali tossici e radioattivi, né se tali attività illecite siano ancora presenti nei nostri mari. Proprio per questo, oltre agli interventi che si rendono necessari, sia sul piano legislativo sia sul piano organizzativo, relativamente alle amministrazioni poste a tutela del territorio, emerge la necessità di una indagine approfondita che accerti le cause e gli effetti di un fenomeno che ha assunto dimensioni allarmanti.

Lo stato di degrado ambientale, trattato anche dai lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti nel 2004, che non ha però potuto affrontare compiutamente tutta la problematica, rende necessaria una seria opera di programmazione di interventi che riguardi l'impianto istituzionale, il complesso della normativa vigente e provveda al riordino delle competenze in materia di difesa dell'acqua e del suolo, ristabilendo un corretto rapporto di consequentialità tra interventi di tipo conoscitivo e la realizzazione di obiettivi certi e definiti che devono necessariamente essere inseriti nell'ambito di una efficace pianificazione.

Sarà importante realizzare una mappa mediterranea perché è l'intero Mediterraneo ad essere coinvolto nell'inabissamento delle navi dei veleni. Il problema che oggi si manifesta in Calabria potrebbe riguardare anche altre regioni, non solo rivierasche.

L'obiettivo non può essere adeguatamente raggiunto senza una preventiva ed approfondita indagine compiuta dal Parlamento che abbia però i contenuti, le caratteristiche ed i poteri propri di un'inchiesta parlamentare. Tali penetranti poteri consentirebbero di evidenziare le responsabilità dei soggetti pubblici coinvolti ed il ruolo di quei soggetti pri-

vati che, con finalità di lucro, hanno compiuto reati gravissimi nei confronti delle comunità locali e dell'ambiente, il cui accertamento è di pertinenza della Magistratura.

Il presente disegno di legge, nasce dall'esigenza di un avvio rapido di una commissione d'inchiesta sull'occultamento e sul traffico via mare di rifiuti tossici e radioattivi.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Istituzione e funzioni della Commissione)*

1. È istituita, per la durata della XVI legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'affondamento di navi con carichi di sostanze tossiche e radioattive nelle coste calabresi e nelle acque territoriali italiane, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

*a)* svolgere indagini al fine di accertare le località delle coste della Calabria indicate come siti ove sono state affondate le navi con carichi di sostanze tossiche e radioattive, i tempi nei quali si sono svolte le operazioni, la natura delle sostanze contenute nei fusti trasportati ed affondati con le navi;

*b)* svolgere indagini al fine di accertare, sulla base degli elementi già emersi in diverse sedi, se altre navi con carichi di sostanze pericolose siano state affondate in altri fondali delle acque territoriali italiane e più in generale nel mare Mediterraneo;

*c)* individuare le responsabilità di quanti, mandanti ed esecutori, hanno organizzato l'armamento, il trasporto e l'affondamento delle navi con il carico di sostanze tossiche e radioattive e, in particolare, accertare il ruolo svolto dalla criminalità organizzata nelle diverse fasi delle operazioni;

*d)* verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte di soggetti pubblici nelle vicende oggetto delle indagini.

2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

#### Art. 2.

##### *(Composizione della Commissione)*

1. La Commissione è composta da dodici senatori e da dodici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano della Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due se-

gretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

### Art. 3.

#### *(Testimonianze)*

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

### Art. 4.

#### *(Acquisizione di atti e documenti)*

1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei

mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

#### Art. 5.

##### *(Obbligo del segreto)*

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

## Art. 6.

*(Organizzazione interna)*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 30.000 euro per l'anno 2009 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.